

ACCORDO DI RISERVATEZZA E ANTIRAGGIO CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE (I.C.C.)

TRA

TRI.VI.TA di Aglietto Alessandro, P.IVA 01431610029 REG IMPRESE VERCELLI e cf GLTLSN60E16L750U con sede legale in **Viale Roma n. 5 – Bianzè 13041 (VC) ITALIA** nella persona del Legale Rappresentante p.t. **AGLIETTO ALESSANDRO, NATO A VERCELLI IL 16/05/1960 E RESIDENTE IN Bianzè Viale Roma 5**
(qui di seguito, “**Committente A**”)

E
TRA

....., P.IVA..... **REG IMPRESE** cf
con sede legale in nella persona del Legale Rappresentante p.t.
.....

(qui di seguito, “**Committente b**”)

E congiuntamente “Le Parti”

Premesso che:

1. le “Parti” sono intenzionate ad avviare delle trattative volte a verificare la fattibilità e l'utilità, i dettagli tecnici ed operativi, i termini e le condizioni per la sottoscrizione di un accordo di collaborazione, finalizzato all'acquisizione di clienti per la commercializzazione di prodotti energetici e commodities in genere;
2. le “Parti” si danno reciprocamente atto che le indagini tecniche, le relative analisi economico-finanziarie e tutte le altre operazioni connesse all'attività di cui al punto precedente, comportano la necessità di scambiarsi reciprocamente informazioni di carattere riservato e confidenziale (d'ora in poi per brevità chiamate “Informazioni riservate”) e nomi di aziende o di persone con le quali sussistono rapporti commerciali e/o collaborazioni di qualsiasi altro genere, diretti o indiretti (d'ora in poi per brevità chiamati “Partner riservati”). A questo riguardo le “Parti” verranno definite “Parte proprietaria” e “Parte destinataria” a seconda di chi nella circostanza metterà a disposizione all'altra “Parte” le “Informazioni riservate” o notificherà i “Partner riservati”;
3. Le “Informazioni riservate” e i “Partner riservati” di cui al punto precedente (d'ora in poi per brevità chiamati genericamente e congiuntamente “Informazioni confidenziali”) potranno riguardare:
 - a) qualsiasi persona fisica, persona giuridica, ente, associazione e qualsiasi altro soggetto, resi noti, identificati o identificabili anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione nell'ambito dell'attività di cui in premessa; loro azionisti, soci, associati, consiglieri legali, rappresentanti legali, curatori legali, procuratori legali, successori ogni altra persona delegata; loro partner commerciali o in joint venture, compagnie di appoggio, aziende collegate, consociate, associate, ausiliarie o sussidiarie; loro datori di lavoro, candidati, impiegati, rappresentanti, venditori, distributori, procuratori di affari; qualsiasi altra azienda o persona fisica connessa alle loro attività;
 - b) qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how ed, in genere, qualsiasi notizia, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico, o campione di materiale o di prodotto, di natura tecnica, economica,

commerciale o amministrativa, relativa o proveniente dalla “Parte proprietaria” e che per la stessa abbia carattere riservato, comunicato alla “Parte destinataria” in forma orale, scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi forma, nell'ambito dell'attività di cui in premessa;

4. Le “Parti” hanno l'intenzione di stipulare il presente Accordo come strumento, riconosciuto a livello internazionale, per definire alcuni parametri dei loro reciproci impegni di business e di riservatezza presenti e futuri ed altri accordi collaterali;

Tutto ciò premesso, da intendersi come parte integrante del presente Accordo, le “Parti” concordano quanto segue:

1. ACCORDO ANTIRAGGIRO E DI RISERVATEZZA

Le “Parti” garantiscono e si impegnano concordemente, legalmente, irrevocabilmente e reciprocamente:

- a) a non operare in alcun modo e a non interferire, né direttamente né indirettamente, per raggirarsi l'un l'altro;
- b) a non ostacolare o tentare di raggirare gli interessi reciproci e/o gli interessi e le relazioni tra una “Parte” e i suoi “Partner Riservati”;
- c) a non tentare di modificare la durata del presente Accordo o utilizzare altre strategie per raggirarlo nel tentativo di evitare, direttamente o indirettamente, il pagamento di eventuali spese o commissioni stabilite;
- d) a non contattare o intraprendere rapporti di affari non concordati contrattualmente, a non sollecitare, accettare o concludere alcun accordo, a non condurre alcuna negoziazione con nessuno dei “Partner riservati” reso noto dalla “Parte proprietaria”, a non bypassare quindi in alcun modo la “Parte proprietaria”, senza il previo, espresso, specifico e preciso consenso scritto di quest'ultima, nel caso in cui alle trattative non dovesse far seguito alcun accordo societario, di collaborazione o di partenariato;
- e) a non fare uso di propri affiliati o di soggetti terzi allo scopo di aggirare questa clausola.

Le “Parti” si danno atto che le “Informazioni confidenziali”, non sono di pubblico dominio, ma fanno parte del patrimonio immateriale della “Parte proprietaria”, in quanto sono state acquisite tramite investimento di tempo e di energie, a proprie spese e con grandi sforzi ed hanno quindi per quest'ultima un rilevante ed intrinseco valore economico e commerciale. Riconoscendo quanto precede, le “Parti”, con il presente Accordo, riconoscono espressamente la responsabilità che potrebbe nascere a carico della “Parte destinataria” in relazione alla divulgazione non autorizzata delle “Informazioni confidenziali”, in quanto tale divulgazione potrebbe causare un ingente danno economico alla “Parte proprietaria”.

I termini e le condizioni del presente Accordo saranno applicati ad ogni scambio di “Informazioni confidenziali” tra le “Parti”, sia esso diretto o indiretto, orale o scritto. Resta inteso che gli obblighi di riservatezza si riferiscono esclusivamente alle informazioni di cui le “Parti” verranno a conoscenza durante e in relazione all'attività di cui in premessa.

Indipendentemente dalla modalità di trasmissione, le “Parti” si impegnano ad informarsi reciprocamente, di volta in volta, su quali siano le “Informazioni confidenziali”. Più precisamente, la “Parte proprietaria” invierà di volta in volta alla “Parte destinataria” le “Informazioni confidenziali”; la “Parte destinataria” entro un massimo di tre giorni provvederà a confermare l'appartenenza delle “Informazioni confidenziali” alla “Parte proprietaria” o ad inviare eventuali osservazioni. Se entro tale termine la “Parte

- Le suddette disposizioni non si applicheranno alle “Informazioni riservate”:
- a) che siano già conosciute dalla “Parte destinataria” prima della loro comunicazione;
 - b) che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della “Parte destinataria”;
 - c) che siano ottenute dalla “Parte destinataria” da un soggetto terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle “Informazioni confidenziali”;
 - d) che siano elaborate da ciascuna “Parte” in modo completamente autonomo e indipendente;
 - e) che la “Parte destinataria” comunichi o divulghi in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di un’ autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge o per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa. In relazione a questi casi la “Parte destinataria” darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla “Parte proprietaria”;
 - f) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla “Parte proprietaria”.

Ai fini del presente Accordo, le “Informazioni riservate” non saranno ritenute di pubblico dominio nel caso in cui:

- a) l’informazione generale o il principio generale sono di pubblico dominio ma la particolare applicazione delle stesse o l’informazione specifica non sono esse stesse di pubblico dominio;
- b) le “Informazioni riservate” costituiscono una combinazione (non di per sé di pubblico dominio) di singole informazioni di per sé di pubblico dominio.

2. DURATA DELL'ACCORDO

2.1.

Il presente Accordo entrerà in vigore nella data della sua sottoscrizione e a partire da essa. Indipendentemente dall’esito della trattativa tra le “Parti”, esso rimarrà in vigore per un periodo minimo di cinque anni, a meno che le parti non ne concordino per iscritto il termine anticipato.

2.2.

Il presente Accordo resta in vigore dalla data della stipula fino a quando le “Parti destinatarie” avranno la disponibilità delle “Informazioni confidenziali” delle “Parti proprietarie”. In ogni caso la “Parte destinataria” si obbliga sin da ora a mantenere il più stretto riserbo e a soggiacere agli obblighi di segretezza di cui al presente Accordo per un successivo periodo di 5 (cinque) anni dalla cessazione di ogni rapporto con la “Parte proprietaria”.

2.3.

Al termine del presente Accordo, o anche antecedentemente su richiesta della “Parte proprietaria”, la “Parte destinataria” restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le “Informazioni confidenziali” e ne distruggerà qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto. La “Parte destinataria”, entro 30 giorni dalla richiesta della “Parte proprietaria”, consegnerà alla “Parte proprietaria” una certificazione attestante l’avvenuta distruzione dei documenti e/o riproduzioni di cui sopra.

2.4.

In caso di cessazione del presente Accordo o di un qualsiasi raggio, sia diretto che indiretto, la “Parte” raggiunta e danneggiata sarà autorizzata e avrà diritto a richiedere un risarcimento per i danni subiti, proporzionato al doppio delle perdite ricevute a causa del

raggiro, più qualunque e tutte le spese legali, includendo ma non limitandosi a, qualunque e tutte le altre spese incorse nel tentativo di recuperare tali perdite, senza proteste o discussioni dall'altra "Parte".

2.5.

Una "Parte" non sarà considerata responsabile di aver violato il presente Accordo, né sarà condannata, nel caso in cui la violazione fosse dovuta a circostanze che vanno al di là del suo controllo, incluse, ma non solo, le catastrofi naturali, i disordini civili, il furto o l'appropriazione di "Informazioni confidenziali" da parte di soggetti terzi senza l'intervento o l'assistenza della "Parte" in questione.

3. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE LEGALI

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.

Il Tribunale di Brescia è eletto a Foro competente per qualsiasi controversia dovesse derivare dalla applicazione e/o interpretazione del presente contratto.

4. DISPOSIZIONI GENERALI

4.1.

Le "Parti" si obbligano a non trasmettere a chicchessia il testo, anche parziale, del presente Accordo, e a non rilasciare alcuna dichiarazione né a dare in alcun modo notizia in merito all'esistenza di Esso, senza il previo espresso, specifico e preciso consenso scritto dell'altra "Parte".

4.2.

Le "Parti" dichiarano concordemente che mediante la stipula del presente Accordo e mediante la consegna delle "Informazioni confidenziali" non sorgerà in capo a nessuna delle "Parti" alcun diritto di licenza né alcun altro diritto inerente alla proprietà intellettuale in qualsivoglia modo connesso alle "Informazioni confidenziali".

Il presente Accordo non dovrà essere in nessun modo considerato come un accordo societario, per cui nessuna delle "Parti" potrà vantare nei confronti dell'altra "Parte" commissioni, quote, ricompense o remunerazioni. Gli accordi di tipo commerciale e/o provvisoriale verranno sottoscritti dalle "Parti" successivamente al presente Accordo.

Per lo stesso principio, nessuna delle "Parti" potrà in alcun modo essere responsabile per l'operato dell'altra "Parte".

Il presente Accordo garantisce in modo efficace e vincolante obblighi e benefici da Esso derivanti, per le "Parti", per i loro successori, eredi, persone a loro sopravvissute, cessionari e rappresentanti personali.

Le "Parti", con la stipula e sottoscrizione del presente Accordo in data odierna, si impegnano e si obbligano, congiuntamente, singolarmente, mutualmente e reciprocamente, a rispettarne i termini e le condizioni e a prenderlo come riferimento, quando necessario, in tutti i successivi documenti, accordi e contratti scritti.

Il presente Accordo costituisce tutto quanto concordato tra le "Parti" in relazione all'oggetto del presente Accordo. Nessuna modifica, cambiamento o aggiunta ad Esso sarà efficace se non fatta per iscritto e sottoscritta dalle "Parti". Anche l'approvazione o il consenso di una "Parte" ad effettuare tali modifiche, cambiamenti ed aggiunte dovrà essere comunicato per iscritto.

**INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (I.C.C.)
NON-CIRCUMVENTION, NON-DISCLOSURE WORKING AGREEMENT (NCNDA)**

Le "Parti" confermano di aver letto il presente Accordo e acconsentono a ciò che hanno letto, dichiarando di aver compreso pienamente i termini e le condizioni ivi contenute e, tramite l'apposizione delle loro firme, riconoscono la sua validità, acconsentono incondizionatamente ai suoi termini e ribadiscono di avere piena e completa autorità ad eseguirlo per e in nome della "Parte" per la quale hanno apposto la loro firma, confermando di essere debitamente designate dalla rispettiva "Parte" ad impegnarsi ed a vincolarsi agli obblighi in esso contenuti.

Le "Parti" accettano la firma elettronica delle altre "Parti" come se fosse una vera e propria firma scritta a mano e concordano sul fatto che le copie del presente Accordo ricevute tramite fax, posta o posta elettronica certificata PEC (E-mail tri.vi.ta@pec.it) saranno da considerarsi alla stregua di un originale legale e le firme su di esse saranno considerate originali, legali e vincolanti, tali da rendere il presente Accordo valido e ammissibile per tutti gli scopi necessari.

NCNDA accettato, concordato e firmato senza cambiamenti		
	COMMITTENTE "A"	COMMITTENTE "B"
Nome della società	TRI.VI.TA di Aglietto Alessandro	
Indirizzo	VIALE ROMA 5	
Cap-Città-Prov	13041 BIANZE' (VC)	
Nazione	ITALIA	
Cognome e Nome firmatario	AGLIETTO ALESSANDRO	

Bianzè/Roma lì 12/06/2021

COMMITTENTE "A"


TRI.VI.TA.
Viale Roma 5 - 13041 BIANZE' (VC)
Tel. 0161 49595 - 0161 1740018 - Fax 0161 135274
Iscr. Reg. Impre. e C.F. GLT LSN 60E16 L750U
Partita IVA 01431610029

COMMITTENTE " B "


TRI.VI.TA.
Viale Roma 5 - 13041 BIANZE' (VC)
Tel. 0161 49595 - 0161 1740018 - Fax 0161 135274
Iscr. Reg. Impre. e C.F. GLT LSN 60E16 L750U
Partita IVA 01431610029

